

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2563)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT - CATTIN)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BISAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 128,
contenente norme per consentire l'aumento del capitale della
GEPI

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente decreto-legge ha lo scopo di mettere a disposizione della GEPI i fondi necessari per far fronte ai più immediati fabbisogni finanziari derivanti dagli impegni già assunti o in corso di assunzione, anche con riferimento alla individuazione di possibili soluzioni per le crisi delle aziende il cui personale è stato posto a carico della IPO.

In base ai piani di ristrutturazione attualmente in via di definizione da parte della GEPI per la Innocenti, la Faema e il gruppo

Smalterie Venete, si prevede un fabbisogno di capitale proprio, relativo al solo 1976, di circa 45 miliardi. Inoltre conformemente al disposto dell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, sono allo studio per le aziende indicate dal CIPE delle ipotesi di soluzione che potrebbero comportare un impegno gestionale e quindi finanziario da parte della GEPI. Infine occorre mettere la GEPI in condizione di far fronte agli oneri derivanti per il 1976 dalla realizzazione dei programmi di ristrutturazione

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

già definiti e in corso di realizzazione per aziende che la predetta società pubblica ha acquisito nel corso degli anni precedenti.

Lo stanziamento previsto nel presente decreto-legge costituisce una anticipazione dei fondi che il Governo intende destinare al fine di stimolare la riorganizzazione, ricostruzione e riconversione del settore industriale e si ricollega con il disegno di legge presentato alla Camera il 2 gennaio 1976, relativamente al quale il Governo stesso presenterà nei prossimi giorni i preannunciati emendamenti.

L'articolo 1 prevede l'aumento del capitale sociale della GEPI da 180 a 261 miliardi di lire attraverso il concorso dell'IMI, dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI. Per consentire ai predetti enti di sottoscrivere l'aumento di capitale, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati ciascuno di 13.500 milioni di lire e il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 40.500 milioni.

L'articolo 2 provvede alla relativa copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 1976, n. 128, contenente norme per consentire l'aumento del capitale della GEPI.

Decreto-legge n. 128 del 22 aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 23 aprile 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare alla GEPI i mezzi per lo svolgimento delle sue attività istituzionali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali;

DECRETA:

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, rispettivamente, sino a lire 40.500 milioni il primo, e sino a lire 13.500 milioni ciascuno gli altri, all'aumento di capitale per lire 81 miliardi della Società per la gestione e partecipazioni industriali — GEPI — Società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 13.500 milioni ciascuno e l'onere relativo di complessive lire 40.500 milioni sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire la somma di lire 40.500 milioni al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.

Art. 2.

La previsione di entrata del capitolo 1026 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 è elevata di lire 81 miliardi in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari o postali.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In correlazione a tali maggiori entrate, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, iscritto al capitolo 9001, è aumentato di lire 81 miliardi.

All'onere di lire 81 miliardi derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1976.

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — COLOMBO —
ANDREOTTI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO